



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
MARCO ROSSETTI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

Oggetto:

Danni a gregge da
branchi di cani in battuta
di caccia al cinghiale a
squadre

Ad. cc 25 giugno 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10955/2023 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

██████████ presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

██████████ S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████, presso il cui
indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;

-controricorrente-

contro

INAIL, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e
difeso dagli avvocati ██████████ e ██████████, presso



proprio e quale erede di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore;

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2557/2022 depositata il 16/11/2022;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'aggressione subita il 19 novembre 2005 da un gregge di pecore di razza sarda, di proprietà di [REDACTED] da parte di numerosi cani durante una battuta di caccia al cinghiale in località [REDACTED]

Il [REDACTED] convenne in giudizio i componenti di due squadre di caccia ("Associazione [REDACTED] e "[REDACTED] e le rispettive compagnie assicurative, chiedendo un risarcimento danni pari a € 378.390,49. Secondo la ricostruzione dell'attore, l'evento causò la morte immediata di numerosi capi (62 pecore, 21 arieti e 219 agnelli), l'abbattimento forzato di altri 191 ovini per le lesioni subite, l'aborto di 126 pecore e una drastica riduzione della produzione di latte.

Il giudice di primo grado rigettò la domanda risarcitoria, in quanto ritenne che le prove orali e la CTU veterinaria non avevano



dimostrato il nesso causale tra l'attività dei convenuti e il danno; non era stata fornita prova dell'identità dei singoli cani aggressori né della loro appartenenza specifica ai membri delle squadre convenute; vi erano discrepanze documentali circa il numero effettivo di capi posseduti dal ■■■ prima dell'evento, circostanza questa che rendeva impossibile una quantificazione certa del danno (*quantum debeatur*).

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2557/22, confermava integralmente la decisione di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ■■■

Hanno resistito con distinti controricorsi le compagnie ■■■ e ■■■ l'INAIL, nonché ■■■

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il difensore del ricorrente ■■■ ed il difensore del controricorrente ■■■ hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nell'impugnata sentenza la corte territoriale - dopo aver esordito (p. 11) affermando che: <<Il richiamo dell'appellante alle prove testimoniali che comprovano i fatti allegati, sono ancor prima che prive di pregio, estranee alla "ratio decidendi" del Tribunale, che sul punto si è pronunciato con un "obiter dictum", incentrando invece la sua decisione sulla circostanza della mancata prova della precisa identificazione, prima ancora della prova dei fatti avvenuti, della proprietà o detenzione dei cani>> - ha rigettato l'appello, in quanto: a) in primo luogo, ha rilevato che non era stata raggiunta la prova che i cani responsabili dell'aggressione appartenessero o fossero comunque nella disponibilità dei componenti delle squadre di caccia convenute; b) conseguentemente ha escluso la configurabilità di una responsabilità ex art. 2052 cod. civ., in difetto di prova circa la relazione di custodia



o utilizzazione degli animali in capo ai soggetti evocati in giudizio; c) inoltre, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale, rilevando che non risultava dimostrata una condotta congiunta causalmente rilevante né la riconducibilità dell'evento ad una attività comune esercitata dalle squadre di caccia; d) infine, ha ritenuto non esaminabile la questione relativa alla quantificazione del danno, in quanto logicamente subordinata all'accertamento della responsabilità, nella specie esclusa.

2. Il [REDACTED] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050, 2052, 2055 e 2697 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver ritenuto i componenti della squadra di caccia al cinghiale utilizzatori dei cani e per aver erroneamente addossato all'attore l'onere probatorio>>; in sintesi sostiene che nella caccia in squadra tutti i partecipanti si servono della muta di cani, rendendoli tutti "utilizzatori" solidalmente responsabili ex artt. 2052 e 2055 c.c., con la conseguenza che l'onere di provare il caso fortuito, secondo il ricorrente, graverebbe sui cacciatori;

- con il secondo motivo denuncia: <<motivazione omessa e/o apparente in relazione al motivo d'appello avverso la ritenuta mancanza di prova della causazione del danno da parte dei cani da caccia utilizzati dai convenuti con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.>>: in sintesi si lamenta che la corte abbia tralasciato di esaminare prove decisive (testi e certificati ASL) che indicavano l'aggressione da parte dei cani in uso alle squadre coinvolte, limitandosi a una motivazione di stile;

- con il terzo motivo denuncia: <<violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla responsabilità di [REDACTED] e sulla sua condanna al risarcimento del danno in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.>>; in sostanza denuncia la mancata decisione sulla specifica responsabilità di [REDACTED] nonostante fosse provato che suo figlio



avesse catturato un cane che inseguiva le pecore, identificando così un legame certo con la squadra [REDACTED]

- con il quarto motivo denuncia: <<violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla ritenuta mancanza di prova dell'ammontare del danno con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.>>; in sostanza censura la sentenza per non essersi pronunciata sulla prova dell'entità del danno, avendo la corte territoriale ritenuto (erroneamente, secondo la tesi del ricorrente) il rigetto sull'*an debeat* assorbente di ogni altra questione.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata si fonda su una *ratio decidendi* autonoma e logicamente assorbente, costituita dalla mancata prova della precisa identificazione dei cani autori dell'aggressione e, prima ancora, della loro riferibilità, a titolo di proprietà o detenzione, ai soggetti evocati in giudizio.

In tale prospettiva, la corte territoriale ha espressamente chiarito che il richiamo dell'appellante alle prove testimoniali relative alla dinamica dei fatti si collocava al di fuori dell'effettivo fondamento decisorio del primo giudice, il quale aveva incentrato la propria decisione non già sulla ricostruzione dell'evento dannoso, ma sul difetto di prova della relazione qualificata tra gli animali e i convenuti.

A fronte di tale *ratio*, il ricorrente non articola una censura idonea a colpire il nucleo portante della decisione, limitandosi a prospettare doglianze che presuppongono, o comunque insistono su, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla verifica del fatto e al nesso causale, ovvero sulla qualificazione giuridica della responsabilità dei partecipanti alla battuta di caccia.

Tali censure, tuttavia, non si confrontano con la statuizione - logicamente prioritaria - di difetto di prova circa l'identità dei cani e la loro riferibilità ai convenuti, la quale, ove non specificamente attinta, è idonea da sola a sorreggere la decisione di rigetto della domanda.



Secondo il costante orientamento di questa Corte, ove la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di *rationes decidendi* tra loro autonome, è inammissibile il ricorso che non le censuri tutte, atteso che l'eventuale fondatezza delle doglianze rivolte avverso una soltanto di esse non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.

Nel caso di specie, la mancata specifica impugnazione della *ratio* relativa al difetto di identificazione e riferibilità degli animali rende le censure proposte inidonee a scalfire il fondamento della decisione impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Né soccorre il ricorrente la separata argomentazione (resa poi oggetto dell'odierno terzo motivo di ricorso) basata sull'identificazione di almeno uno dei cani indicati come aggressori, vale a dire l'unico di cui sia stato poi accertato il proprietario, attesa la natura eminentemente fattuale - e la conseguente incensurabilità in questa sede - della conclusione della corte di merito circa la carenza di prova sul ruolo di quello nell'eccidio di animali.

4. Se mai fosse ammissibile, il ricorso sarebbe comunque infondato.

4.1. Non fondato sarebbe il primo motivo, con cui si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050, 2052, 2055 e 2697 c.c.

La tesi del ricorrente, secondo cui la partecipazione a una battuta di caccia in squadra determinerebbe in capo a tutti i componenti la qualità di "utilizzatori" dei cani, con conseguente responsabilità solidale per i danni da questi arrecati, non trova fondamento nel paradigma normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., la responsabilità per danno cagionato da animali presuppone l'esistenza di una relazione qualificata di proprietà o di uso dell'animale in capo al soggetto chiamato a



rispondere, relazione la cui prova incombe sul danneggiato secondo i principi generali in tema di onere della prova.

Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 1967/2000), la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. opera nei confronti di tutti i diversi proprietari o utilizzatori di animali riuniti (in mandria, gregge o muta) solo qualora il danno sia eziologicamente riconducibile all'azione del gruppo inteso come "entità indistinta". In tale specifica ipotesi, spetta al danneggiato dimostrare che il fatto è ascrivibile alla mandria o alla muta nel suo complesso, mentre i singoli custodi possono liberarsi solo provando l'estraneità dei propri animali al fatto dannoso.

Tuttavia, tale meccanismo di solidarietà passiva e di inversione dell'onere probatorio presuppone l'accertamento di due elementi cardine:

- l'identificazione del nesso causale, in quanto, ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c., spetta all'attore provare il rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
- la qualità di "utilizzatore", in quanto la responsabilità ex art. 2052 c.c. grava su chi esercita un effettivo potere di governo e controllo sull'animale.

Nel caso di specie entrambi i suddetti elementi sono stati motivatamente esclusi dai giudici di merito: la sussistenza del nesso causale, in quanto la corte territoriale ha rilevato che le testimonianze, parlando genericamente di "cani da caccia", non avevano consentito di identificare con precisione né i singoli animali aggressori, né la loro appartenenza specifica ai membri di una o dell'altra delle squadre convenute; la qualità di "utilizzatore", in quanto la corte territoriale ha escluso che la mera appartenenza alla squadra di caccia o la partecipazione alla "cacciata" conferisca automaticamente a ogni cacciatore (specialmente ai c.d. "postieri", privi di cani propri) la qualità



di custode o utilizzatore della muta, la quale risponde ai comandi dei soli conduttori.

Occorre qui ribadire che, se il danno è provocato da uno solo o da alcuni animali, ne risponde unicamente il relativo proprietario o utilizzatore. Soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia ascrivibile all'intera mandria o muta o gruppo come unità, si configura la solidarietà tra i custodi dei singoli componenti. Poiché l'attore non ha provato quali cani (e di chi) facessero parte del gruppo aggressore, né ha dimostrato l'esercizio di un potere di fatto sugli animali in capo a tutti i convenuti indistintamente o singolarmente, la disciplina della solidarietà ex art. 2055 c.c. è stata correttamente ritenuta inapplicabile.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha accertato - con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto scevra da quei soli gravissimi ed evidenti vizi logici ormai deducibili dopo la novella dell'art. 360, n. 5, c.p.c. - che non era stata raggiunta la prova della riferibilità dei cani alle squadre di caccia convenute, né della loro disponibilità o custodia in capo ai soggetti evocati in giudizio.

Da tale accertamento deriva logicamente l'impossibilità di configurare tanto una responsabilità ex art. 2052 cod. civ., quanto una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., difettando il presupposto stesso della riferibilità causale del fatto dannoso ai soggetti indicati.

La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di un'impropria inversione dell'onere della prova, non prevista dall'ordinamento (se non financo nella prospettazione di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, inammissibile in questa sede).

D'altronde, non vengono neppure in rilievo i presupposti di cui all'art. 2050 c.c., in difetto di allegazione e prova di una attività pericolosa causalmente riferibile ai convenuti nei termini richiesti da tale disposizione: tanto risultando, del resto, irrilevante dinanzi alla



dirimente constatazione della carenza di prova della stessa imputabilità dei pure ingentissimi danni agli animali dell'una o dell'altra squadra.

Né può condividersi l'assunto secondo cui, nella caccia in squadra, tutti i partecipanti debbano per questa sola ragione essere considerati "utilizzatori" della muta, in ragione della comune finalità dell'attività venatoria.

L'utilizzazione rilevante ai fini dell'art. 2052 cod. civ. non si identifica, infatti, con la mera fruizione mediata dell'attività altrui o con l'utilità che il soggetto tragga dall'impiego dell'animale, ma presuppone un rapporto almeno indiretto, ma effettivo, di governo e controllo su di esso, tale da consentire di incidere sul suo comportamento.

Ne consegue che la partecipazione ad una battuta di caccia organizzata non vale, di per sé sola, a configurare un uso congiunto degli animali in capo a tutti i componenti della squadra, allorché - come accertato nella specie - la gestione e conduzione della muta risulti non attribuita a tutti indistintamente (e pure soltanto indirettamente) i partecipanti, ma riservata a specifici soggetti, rispetto ai quali soltanto, allora, può predicarsi una relazione qualificata ai sensi della citata disposizione.

Né è configurabile, in tale contesto, una assimilazione della squadra alla "muta" intesa come entità unitaria, in difetto di un potere di direzione e controllo comune sugli animali, tale da rendere indistinta la riferibilità del fatto dannoso ai partecipanti.

In definitiva, in tema di responsabilità per danni cagionati da animali (art. 2052 cod. civ.), qualora l'evento lesivo sia prodotto da una pluralità di animali appartenenti a proprietari o utilizzatori diversi, la presunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva (art. 2055 cod. civ.) operano nei confronti di tutti i fruitori dei singoli animali solo se il danno è eziologicamente riconducibile all'azione del gruppo inteso come entità indistinta. In tale ipotesi, spetta al danneggiato dimostrare che il fatto è ascrivibile alla mandria o alla muta nel suo



complesso, mentre i singoli fruitori possono liberarsi provando l'estraneità dei propri animali al fatto dannoso.

Qualora, invece, il danno sia provocato da uno o più animali determinati, risponde unicamente il relativo proprietario o utilizzatore esclusivo, restando a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico e la relazione qualificata tra l'animale e il soggetto convenuto o anche un ruolo, da parte di quest'ultima, di effettiva ingerenza nella organizzazione dell'attività di fruizione delle utilità rese dall'animale.

Ai fini della responsabilità, la qualità di "utilizzatore" presuppone l'esercizio di un effettivo potere di governo e controllo sull'animale, non essendo configurabile un uso congiunto in capo ai partecipanti ad una attività comune - quale la caccia in squadra - in difetto di una diretta e concreta disponibilità degli animali medesimi.

4.2. A prescindere dalla formale qualificazione, inammissibile sarebbe il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia un vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale avrebbe trascurato elementi istruttori idonei a dimostrare la riferibilità dei cani alle squadre convenute.

La censura non si conforma al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di omesso esame è configurabile esclusivamente con riferimento alla mancata considerazione di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, e non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente esaminato il materiale probatorio acquisito, ritenendolo insufficiente ai fini della dimostrazione della riferibilità dei cani ai convenuti, e ha quindi escluso la sussistenza del nesso causale.

Il ricorrente non individua un fatto storico non esaminato, né riporta in ricorso, nei termini di autosufficienza, il contenuto degli atti



e delle risultanze istruttorie asseritamente trascurati, ma si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove, sollecitando una rivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità.

In particolare, il ricorrente non dispiega alcuna specifica censura avverso quel passaggio centrale della motivazione (pagg. 11-14 della sentenza impugnata) in cui la corte territoriale ha espressamente escluso la valenza reciprocamente indiziaria dei pur numerosi elementi adottati. Il giudice di merito, operando il necessario scrutinio trifasico sulla prova presuntiva, ha infatti accertato che i singoli elementi (quali i certificati AUSL, le testimonianze generiche e le risultanze della CTU) non erano in grado di acquisire valore probatorio neppure se valutati nella loro sintesi, per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. A fronte di tale articolata *ratio decidendi*, il ricorrente è stato ritenuto essersi limitato a contestare l'omesso esame dei singoli fatti storici, omettendo di censurare il profilo logico-giuridico della mancata "concordanza" degli indizi, rendendo così la critica inidonea a scalfire l'effettivo fondamento della decisione.

4.3. Il terzo motivo - con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una specifica posizione soggettiva, assumendo che la corte d'appello non avrebbe esaminato la responsabilità di uno dei soggetti indicati come coinvolti nei fatti - sarebbe inammissibile e comunque infondato.

Il motivo sarebbe, in via prioritaria, inammissibile per difetto di autosufficienza in ordine alla rituale introduzione del tema della responsabilità individuale del singolo convenuto. Il ricorrente denuncia un'omessa pronuncia sulla specifica posizione del [REDACTED] (indicato come responsabile in quanto il figlio avrebbe catturato un cane aggressore), omettendo tuttavia di indicare - in spregio al principio di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. - in quale atto del giudizio di merito e con quali testuali espressioni fosse stata dispiegata una specifica e autonoma domanda di condanna contro il solo predetto



cacciatore, che fosse distinta ed eccentrica rispetto alla generica richiesta di responsabilità solidale dell'intero gruppo. Tale omissione impedisce a questa Corte di verificare se la questione individuale fosse effettivamente entrata nel *thema decidendum* dei gradi di merito o se, come eccepito dai controricorrenti, essa costituisca una domanda nuova proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Anche a voler prescindere dal rilievo che precede, il motivo sarebbe comunque infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel rigettare integralmente la domanda per difetto di prova in ordine alla riconducibilità dei cani ai soggetti convenuti, ha adottato una *ratio decidendi* che investe l'intero impianto della domanda risarcitoria, risultando logicamente assorbente rispetto alle posizioni dei singoli convenuti. In tale contesto, la mancata disamina separata della posizione di uno specifico soggetto non integra un vizio di omessa pronuncia, atteso che la decisione negativa sulla sussistenza del fatto costitutivo della responsabilità travolge necessariamente tutte le posizioni coinvolte. È principio consolidato che non ricorre il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa della parte, dovendosi ritenere che il giudice abbia implicitamente rigettato le questioni non espressamente esaminate.

4. Non fondato, infine, sarebbe il quarto motivo.

Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla quantificazione del danno, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tale questione assorbita.

Senonché, una volta esclusa la sussistenza della responsabilità, la questione relativa alla quantificazione del danno resta priva di rilevanza decisoria, trattandosi di profilo logicamente subordinato all'accertamento dell'*an debeatur*.

È principio consolidato che il giudice non è tenuto a pronunciarsi su questioni che risultino assorbite dalla decisione adottata su una questione preliminare o pregiudiziale, idonea a definire il giudizio.



Nel caso di specie, la corte territoriale, avendo escluso la responsabilità dei convenuti, ha correttamente ritenuto assorbita la questione relativa alla liquidazione del danno, del quale non avrebbe mai potuto essere chiamata a rispondere alcuna delle controparti.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente e in favore di ciascun controricorrente (per la diversità delle posizioni processuali di ognuna e in relazione all'attività processuale concretamente posta in essere), nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di quanto indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, spese che liquida:
 - per parte resistente [REDACTED] in euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché
 - per ciascuna delle altre tre parti resistenti, in euro 8.200 per compensi, sempre oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

